



Bruxelles, 30 novembre 2018  
(OR. en)

14859/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0329(COD)**

---

---

**MIGR 206  
COMIX 655  
CODEC 2135**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12099/18 + ADD1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

---

Rimpatri effettivi sono essenziali per una politica efficace e olistica di gestione dei flussi migratori. Pertanto, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'UE è irregolare costituisce una delle priorità della politica migratoria dell'Unione. La direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio adottata nel 2008 ha definito norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e del principio di non respingimento (*non-refoulement*). Dall'adozione della direttiva sul rimpatrio nel 2008, si è assistito a un'evoluzione e a un aumento delle sfide connesse alla politica di rimpatrio dell'UE. Sebbene la Commissione, gli Stati membri e le agenzie abbiano già compiuto notevoli sforzi, il numero complessivo dei rimpatri è ancora insoddisfacente e deve quindi essere notevolmente aumentato.

Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sul rimpatrio (rifusione) contenente una serie di modifiche mirate che non incidono sull'ambito di applicazione della direttiva originaria. Le modifiche proposte mirano ad affrontare alcune delle sfide e delle questioni di natura giuridica e pratica derivanti talvolta dalla diversa interpretazione delle disposizioni dell'attuale direttiva sul rimpatrio. La direttiva riveduta è destinata a massimizzare l'efficacia del regime dell'UE in materia di rimpatri e a garantirne un'applicazione più coerente in tutti gli Stati membri, salvaguardando nel contempo i diritti fondamentali e il principio di non respingimento.

La Commissione ha proposto le seguenti modifiche alla direttiva dell'UE sul rimpatrio: procedure di frontiera accelerate, procedure più chiare e veloci per l'emissione di decisioni di rimpatrio, compreso l'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio in relazione alla cessazione del soggiorno regolare, procedure di ricorso semplificate, obbligo di cooperazione per le persone oggetto di una procedura di rimpatrio, approccio più rigoroso alle partenze volontarie, disposizioni chiare in materia di trattenimento, elenco comune - non esaustivo - di criteri oggettivi per stabilire il rischio di fuga, sistema di gestione dei rimpatri e possibilità di emettere un divieto d'ingresso durante le verifiche di frontiera in uscita. Una delle principali novità proposte è l'introduzione di una procedura di frontiera finalizzata al rapido rimpatrio dei richiedenti protezione internazionale la cui domanda di asilo è stata respinta in esito alla procedura di asilo alla frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento sulla procedura di asilo, al fine di evitare discrepanze tra le due procedure e garantirne la complementarità.

Dalla presentazione della proposta di revisione della direttiva sul rimpatrio, la presidenza ha organizzato numerose discussioni in varie sedi.

I primi scambi di opinioni sulla direttiva riveduta hanno avuto luogo già nella riunione informale del CSIFA del 20 e 21 settembre 2018. Anche al Consiglio GAI di ottobre le delegazioni hanno avuto l'occasione di condividere le loro osservazioni generali sulla proposta. Il Gruppo "Integrazione, migrazione e espulsione" ha proceduto a dibattiti approfonditi in merito a tutti gli articoli della direttiva sul rimpatrio riveduta nelle riunioni del 9 ottobre, 9 novembre e 3 dicembre 2018. Al fine di garantire la coerenza tra i diversi fascicoli e accelerare i negoziati, la presidenza ha organizzato diverse discussioni orizzontali a livello di CSIFA (23 e 24 ottobre 2018) e di consiglieri GAI (20 e 29 novembre 2018) riguardo alle procedure di frontiera previste nel regolamento sulla procedura di asilo, nella direttiva sulle condizioni di accoglienza, nel codice frontiere Schengen nonché nella direttiva sul rimpatrio riveduta, in particolare nel suo articolo 16 relativo ai mezzi di ricorso. Il 12 dicembre 2018 è prevista un'altra riunione dei consiglieri GAI, in cui sarà nuovamente esaminata la proposta di revisione della direttiva sul rimpatrio.

Dalle discussioni svolte sinora emerge un consenso di massima a favore di una revisione della direttiva che sia improntata a un approccio più rigoroso in materia di rimpatri. Sono stati compiuti progressi significativi verso un accordo su elementi quali l'elenco dei fattori indicanti un rischio di fuga, l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di cooperare con le autorità nazionali e le conseguenze della mancata collaborazione, l'adozione della decisione di rimpatrio, le concessioni di caso di partenza volontaria, la possibilità di emettere un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio, la struttura e le modalità del sistema di gestione dei rimpatri, nonché i programmi nazionali di rimpatrio volontario e di reintegrazione.

Al tempo stesso, su un certo numero di questioni è necessaria un'ulteriore discussione approfondita per progredire verso un consenso. Va discussa nuovamente la possibilità di rimpatriare un cittadino di un paese terzo verso qualsiasi paese terzo sicuro e non solo verso il paese di origine o di transito. Questa opzione, che è stata chiesta ripetutamente da diversi Stati membri già nella fase di consultazione a luglio, ampliirebbe notevolmente l'ambito di applicazione della direttiva riveduta sul rimpatrio e non è prevista nella proposta della Commissione al riguardo.

Un'altra possibilità non contemplata nella proposta della Commissione ma anch'essa suggerita da alcune delegazioni è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di rimpatrio emesse dagli altri Stati membri. Va osservato, tuttavia, che la normativa dell'UE in vigore prevede già questa possibilità. Inoltre, la prossima revisione del sistema d'informazione Schengen consentirà agli Stati membri di vedere le decisioni di rimpatrio emesse dagli altri Stati membri. Potrebbe essere utile valutare il valore aggiunto di queste nuove possibilità prima di proseguire le discussioni.

Anche l'articolo 16 sui mezzi di ricorso e l'articolo 22 sulla procedura di frontiera richiedono ulteriori discussioni approfondite. La proposta della Commissione per l'articolo 16 delinea un sistema complesso di mezzi di ricorso contro le decisioni di rimpatrio, destinato ad armonizzare in una certa misura l'insieme molto eterogeneo dei mezzi di ricorso attualmente disponibili nei vari Stati membri. Sulle diverse disposizioni di questo articolo hanno già avuto luogo intense discussioni, riguardanti tra l'altro la possibilità di presentare ricorso contro una decisione di rimpatrio dinanzi a un'autorità amministrativa, la possibilità di non limitare l'esame del ricorso a un solo grado di giudizio, l'effetto sospensivo dei ricorsi e i termini per la loro presentazione.

L'articolo 22 riguardante la procedura di frontiera per i rimpatri ha suscitato numerose discussioni, in particolare per quanto concerne la natura e la portata dell'applicazione di questa nuova procedura. Nonostante le discussioni in corso in merito al regolamento sulla procedura di asilo, sembra essere stata raggiunta un'intesa sul fatto che l'ambito di applicazione della procedura di cui all'articolo 22 della direttiva sul rimpatrio dovrebbe essere conforme all'ambito di applicazione dell'articolo 41 del regolamento sulla procedura di asilo. Alcune delegazioni si sono dette fermamente convinte che sia questa la procedura da applicare per decidere se ai cittadini di paesi terzi richiedenti protezione internazionale debba essere accordato l'accesso al territorio degli Stati membri.

La presidenza austriaca è determinata a compiere i maggiori progressi possibili sulla revisione della direttiva sul rimpatrio prima della fine del suo mandato, al fine di mettere a punto un sistema dell'UE realmente resiliente ed efficace in materia di migrazione.

---